

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n. 9983/GRFVG del 03/03/2025

SAPI - UD/AIA/143

Aggiornamento e modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio, da parte della SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA COLLOVATI GIUSEPPE E C., dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, presso l'installazione sita nel Comune di Rivignano Teor (UD).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione

territoriale, caccia e pesca”) recante il programma d’azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visto il D.M. 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

Visto il Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 0119/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d’azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell’articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell’articolo 19 della legge regionale 17/2006);

Visto il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne);

Visto il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 (Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181);

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014 recante le modalità di redazione della relazione di riferimento, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì, l’articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l’articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici), in materia di tariffe dell’autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto l’Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133, recante “Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria

delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali” e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall’inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l’articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell’amministrazione

regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 5065 del 12 dicembre 2019, con il quale la SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA COLLOVATI GIUSEPPE E C. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Rivignano Teor (UD), via Piave, località Paluduz, identificata

dal codice fiscale 02850820305, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), presso l'installazione sita nel Comune di Rivignano Teor (UD), località Valderie;

Vista la nota del 27 giugno 2022, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) il 30 giugno 2022, assunta al protocollo regionale n. 37834 del 30 giugno 2022, con la quale il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare le seguenti modifiche:

- 1) variazione del numero e della disposizione dei ventilatori di espulsione dei locali di stabulazione;
- 2) modifica del trattamento delle acque reflue assimilate alle domestiche (non più fitodepurazione, bensì filtro percolatore);
- 3) realizzazione di un arco di disinfezione all'ingresso dell'allevamento, come richiesto dall'Azienda Sanitaria;

Vista la nota prot. n. 41826 del 20 luglio 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato, a fini istruttori, al Comune di Rivignano Teor, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la nota del Gestore datata 27 giugno 2022 e tutta la documentazione tecnica alla stessa allegata, comunicando che le modifiche sopra menzionate non possono essere qualificate come sostanziali ed invitando gli Enti medesimi a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento, eventuali osservazioni in merito;

Vista la nota prot. n. 46976 del 12 agosto 2022, con la quale il Servizio gestione risorse idriche della Regione ha chiesto chiarimenti ed integrazioni documentali;

Vista la nota prot. n. 25854 /P / GEN/ AIA del 18 agosto 2022, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 47647 del 19 agosto 2022, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni, ha proposto l'inserimento di alcune prescrizioni e ha chiesto integrazioni;

Vista la nota prot. n. 48971 del 26 agosto 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato al Gestore le note del Servizio gestione risorse idriche e di ARPA FVG datate rispettivamente 12 agosto 2022 e 18 agosto 2022, chiedendo al Gestore stesso di dare riscontro alle richieste integrative degli Enti medesimi;
- 2) ha comunicato che i termini di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, sono sospesi fino al ricevimento della documentazione integrativa richiesta;

Vista la nota del 27 settembre 2022, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 55219, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta con la nota regionale del 26 agosto 2022;

Vista la nota prot. n. 57760 del 7 ottobre 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato, a fini istruttori, al Comune di Rivignano Teor, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, le integrazioni presentate dal Gestore con la nota del 27 settembre 2022, chiedendo agli Enti medesimi di formulare, nel più breve tempo possibile, dal ricevimento della presente nota regionale, al fine di consentire all'Autorità competente di esprimersi in merito;

Vista la nota prot. n. 14484 del 21 ottobre 2022, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 197889, con la quale il Comune di Rivignano Teor ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, alle modifiche non sostanziali proposte;

Vista la nota prot. n. 226072 dell'8 novembre 2022, con la quale il Servizio gestione risorse idriche della Regione ha comunicato di non rilevare aspetti di competenza riguardo all'impianto di disinfezione, in quanto lo stesso non origina alcuno scarico di acque reflue;

Vista la nota prot. n. 35285 /P / GEN/ AIA dell'11 novembre 2022, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 237738 del 14 novembre 2022, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni, ha proposto l'inserimento di alcune prescrizioni e ha chiesto chiarimenti;

Vista la nota prot. n. 252754 del 18 novembre 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha autorizzato, con prescrizioni, le modifiche non sostanziali comunicate con la nota del 27 giugno 2022;

2) ha chiesto al Gestore di trasmettere, in riferimento alla realizzazione di un arco di disinfezione dei mezzi all'ingresso dell'allevamento, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, la planimetria relativa alla piazzola di disinfezione dei mezzi all'ingresso dell'allevamento, intesa come l'area su cui si prevede lo sgocciolamento di tutto il disinfettante e su cui si predispone la raccolta dei liquidi di risulta, riportandone le dimensioni;

2) ha chiesto al Gestore di trasmettere, sempre entro 30 giorni dal ricevimento della presente, la Relazione prevista dalla Linea Guida di ARPA FVG LG 25.02 Ed.1. Rev.1 del 26/02/2021 "Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'art. 29sexies comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006" per definire le modalità e le frequenze dei controlli previsti dall'art 29sexies, comma 6 bis del D. Lgs 152/2006. Tale relazione deve essere sottoscritta anche dal Gestore;

Vista la nota del 16 dicembre 2022, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 326592 del 19 dicembre 2022, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione richiesta con la nota regionale del 18 novembre 2022;

Vista la nota prot. n. 15093 del 12 gennaio 2023, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato ad ARPA FVG la documentazione fornita dal Gestore con la nota del 16 dicembre 2022, chiedendo all'Agenzia regionale medesima di formulare, nel più breve tempo possibile, le eventuali osservazioni in merito, al fine di consentire all'Autorità competente di esprimersi e di aggiornare il Pano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato C del decreto n. 5065/2019;

Vista la nota prot. n. 3770 /P / GEN/ AIA del 6 febbraio 2023, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 73285, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni, ha proposto l'inserimento di alcune prescrizioni, ha comunicato di ritenere possibile sostituire i monitoraggi previsti dall'articolo 29-sexies, comma 6-bis, del decreto legislativo 152/2006, con controlli indiretti previsti dal Piano di monitoraggio e controllo e ha inviato un aggiornamento della Tabella relativa alla Gestione dell'impianto;

Vista la nota prot. n. 189049 del 31 marzo 2023, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha autorizzato, con prescrizioni, la modifica non sostanziale relativa alla realizzazione di un arco di disinfezione dei mezzi all'ingresso dell'allevamento e ha modificato il Piano di monitoraggio e controllo relativamente alla Tabella 2 – Gestione impianto;

Visto il Rapporto Conclusivo della Attività di Controllo Ordinario – Anno 2023, trasmesso con nota di PEC prot. n. 7962 / P / GEN/ QSB del 12 marzo 2024, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 165420, con il quale ARPA FVG ha proposto delle modifiche all'autorizzazione integrata ambientale, relative alle prescrizioni inerenti l'impianto di fitodepurazione dei reflui assimilati ai domestici e alla raccomandazione di inoltrare alla Direzione regionale competente in materia di agricoltura del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA);

Vista la nota prot. n. 221709 del 4 aprile 2024, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha comunicato al Gestore la necessità di modificare il decreto autorizzativo, aggiornando, tra l'altro, le disposizioni generali del Piano di monitoraggio e controllo. In particolare, è intenzione dello scrivente Servizio prevedere la trasmissione dei dati e della relazione al 30/04 attraverso il Software AICA e rivalutare la necessità dei controlli previsti dall'art 29sexies comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006, attualmente prescritti, sulla base della Relazione prevista dalla Linea Guida di ARPA FVG LG 25.02 Ed.1. Rev.2 del 24/05/202 "Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del d. lgs. 152/2006";

2) ha chiesto al Gestore di trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, la Relazione prevista dalla Linea Guida di ARPA FVG LG 25.02 Ed.1. Rev.2 del 24/05/2023 "Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del D. Lgs. 152/2006" per definire le modalità e le frequenze dei controlli previsti dall'art 29sexies, comma 6 bis del D. Lgs 152/2006. Tale relazione deve essere sottoscritta anche dal Gestore;

Vista la nota del 30 aprile 2024, trasmessa a mezzo PEC il 2 maggio 2024, assunta al protocollo regionale n. 280550 del 2 maggio 2024, con la quale il Gestore ha inviato la Relazione "Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA, ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6-bis, del decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota prot. n. 313831 del 16 maggio 2024, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato ad ARPA FVG la documentazione fornita dal Gestore con la nota del 30 aprile 2024 e ha chiesto all'Agenzia regionale medesima di fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della nota regionale, le proprie valutazioni e l'eventuale aggiornamento del Piano di monitoraggio e controllo;

Vista la nota prot. n. 17511 / P / GEN/ AAS del 10 giugno 2024, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 368418, con la quale ARPA FVG ha espresso le proprie valutazioni e ha chiesto integrazioni documentali;

Vista la nota prot. n. 373428 del 12 giugno 2024, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore la nota di ARPA FVG del 10 giugno 2024, al fine di dare riscontro, entro 30 giorni dal ricevimento della nota regionale, alle richieste integrative dell'Agenzia regionale stessa;

Vista la nota dell'8 luglio 2024, trasmessa a mezzo PEC l'11 luglio 2024, assunta al protocollo regionale n. 434909 dell'11 luglio 2024, con la quale il Gestore ha presentato la documentazione integrativa richiesta da ARPA FVG;

Vista la nota dell'8 luglio 2024, trasmessa a mezzo PEC l'11 luglio 2024, assunta al protocollo

regionale n. 434920 dell'11 luglio 2024, con la quale il Gestore ha comunicato che è stata realizzata la zona filtro con annesso lavandino per le esigenze di igiene personale, che lo scarico è collegato all'impianto di trattamento condensagrasse esistente e che il liquido residuo viene successivamente veicolato nella vasca Imhoff, passa attraverso il filtro anaerobico e di seguito viene convogliato in corpo idrico superficiale;

Vista la nota prot. n. 450648 del 19 luglio 2024, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato ad ARPA FVG la documentazione fornita dal Gestore con le note dell'8 luglio 2024 e ha chiesto all'Agenzia regionale medesima di fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della nota regionale, le proprie valutazioni e l'eventuale aggiornamento del Piano di monitoraggio e controllo;

Vista la nota prot. n. 26948 / P / GEN/ AAS del 26 agosto 2024, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 513613, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni, ha espresso il parere sulle modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, ha proposto l'inserimento di prescrizioni e ha fornito un aggiornamento (Tabella n. 2 – Gestione impianto) del Piano di monitoraggio e controllo;

Considerato che:

- 1) il Servizio competente ha chiesto di acquisire la comunicazione antimafia per la Società Semplice Agricola Collovati Giuseppe e C. mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), come previsto dall'articolo 87, del decreto legislativo 159/2011;
- 2) ai sensi dell'articolo 88, comma 4-bis, del decreto legislativo 159/2011, decorso il termine di 30 giorni dalla data della consultazione della BDNA, il Servizio competente può procedere, sotto condizione risolutiva, anche in assenza della comunicazione antimafia, al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 159/2011, con la quale l'interessato attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 159/2011;

Considerato che il Gestore ha trasmesso, con la nota del 21 febbraio 2025, le autocertificazioni di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 159/2011, relative ai soggetti da sottoporre alla verifica antimafia, come indicati all'articolo 85 del decreto legislativo medesimo;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta ed acquisita agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'aggiornamento e alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 5065 del 12 dicembre 2019;

DECRETA

1. E' aggiornata e modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA COLLOVATI GIUSEPPE E C. con sede legale nel Comune di Rivignano Teor (UD), via Piave, località Paluduz, identificata dal codice fiscale 02850820305, con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 5065 del 12 dicembre 2019, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, presso l'installazione sita nel Comune di Rivignano Teor (UD), località Valderie.

2. L'autorizzazione di cui al punto 1 è sottoposta alla condizione risolutiva dell'esito positivo delle verifiche antimafia da parte della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), ai sensi

dell'articolo 88, comma 4-bis, del decreto legislativo 159/2011. L'esito negativo delle predette verifiche comporterà la revoca del presente provvedimento di aggiornamento e modifica dell'autorizzazione integrata ambientale.

Art. 1 – Aggiornamento e modifica dell'autorizzazione integrata ambientale

1. L'Allegato "DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'", l'Allegato B "LIMITI E PRESCRIZIONI" e l'Allegato C "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO" al decreto n. 5065/2019, sono sostituiti dagli Allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Autorizzazioni sostituite

1. L'autorizzazione di cui la presente decreto sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 3 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 5065/2019.

2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Semplice Agricola Collovati Giuseppe e C., al Comune di Rivignano Teor, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Carducci, 6.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO IPPC

La Società Semplice Agricola Collovati Giuseppe & C. alleva polli da carne in Comune di Rivignano Teor, loc. Valderie. L'area su cui insiste l'impianto è collocata, dal punto di vista urbanistico, all'interno di una zona classificata nel Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Rivignano Teor come zona E5 "zona di preminente interesse agricolo" ed interessa il foglio di mappa n. 13, mapp. 86, 87, 88, 132 del Comune di Rivignano Teor.

L'allevamento è situato in un'area prevalentemente agricola, ad una distanza di circa 900 m da alcune civili abitazioni isolate, ubicate in direzione sud est. Circa 800 m a sud si trova l'autostrada A4 Trieste-Venezia.

Non sussistono vincoli di natura ambientale né di tipo paesaggistico sull'area di allevamento.

ATTIVITA' PRODUTTIVA

L'attività di allevamento, inquadrabile al punto 6.6, lettera a), dell'allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 (*impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame*), viene effettuata nei due nuovi capannoni per una capacità di allevamento pari a 85.051 posti pollame per ciclo.

L'allevamento prevede l'ingrasso di pulcini portati in sito, divisi per sesso. Le femmine vengono allevate fino al raggiungimento di circa 1,5 kg, in un lasso temporale di circa 1 mese, mentre i maschi fino al peso di circa 3,8 kg, in un lasso temporale di circa 2 mesi.

Al termine del ciclo produttivo i capi pronti vengono trasportati verso i macelli.

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

Il mangime integrato, prodotto da mangimifici nazionale, è stoccato in 2 silos in lamiera per ogni capannone, sotto i quali sono posizionate le celle di carico. Esso è formulato per soddisfare i bisogni di proteina ed energia dei soggetti allevati nelle distinte fasi del loro sviluppo. Dai silos il mangime viene richiamato automaticamente nelle tramogge di testa delle linee di distribuzione, su comando di un pressostato. Dalle tramogge il mangime viene trasferito nelle tazze delle linee di distribuzione a mezzo di coclea funzionante anch'essa su input di un sensore posizionato sull'ultima tazza delle singole linee.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

L'acqua viene distribuita automaticamente negli abbeveratoi a goccia.

CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI

L'impianto di riscaldamento è del tipo ad aria calda, con riscaldatori funzionanti a GPL, installati su una delle pareti laterali esternamente all'allevamento.

L'impianto di ventilazione estiva/invernale è del tipo a estrazione "longitudinale", con ventilatori posti sulla testata di fondo di ogni capannone. Per ogni capannone sono presenti 12 ventilatori + 4 di emergenza, ciascuno di portata massima pari a 31.500 m³/h.

Ogni fabbricato è dotato di un sistema completo per il controllo della climatizzazione dell'allevamento, composto da: modulo di comando, quadro elettrico, allarme ausiliario di sicurezza esterno, sonda per il controllo della temperatura interna ed esterna e dell'umidità relativa interna, sonda CO₂, depressimetro per il controllo della pressione dell'aria e la regolazione delle prese d'aria.

ENERGIA

Per coprire il fabbisogno aziendale derivante principalmente dalla distribuzione dell'alimentazione ai capi, dalla ventilazione dall'illuminazione e dal funzionamento della cella frigorifera per le spoglie animale, viene acquistata energia dall'esterno. Il Gestore ha installato sul tetto dei due capannoni un impianto fotovoltaico di potenza totale pari a 70,125 kW_p.

PRELIEVO IDRICO

L'approvvigionamento di acqua necessario per l'attività di allevamento avviene da pozzo artesiano di profondità pari a circa 180 m.

EMISSIONI

Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera si riferiscono ai seguenti inquinanti:

- ✓ NH_3 ;
- ✓ CH_4 ;
- ✓ N_2O ;
- ✓ polveri.

La quantificazione delle emissioni è stata effettuata, ad esclusione delle polveri, con il software BAT-Tool, prendendo in considerazione i locali di allevamento.

Dalle simulazioni effettuate dal gestore si evince il rispetto dei BAT-AEPL per l'azoto e il fosforo escreti e del BAT-AEL per le emissioni di ammoniaca.

Le emissioni in atmosfera derivanti dai silos per lo stoccaggio dei mangimi non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D. Lgs. 152/2006.

Scarichi idrici

Gli scarichi, di tipo civile, derivano dai servizi igienici presenti in allevamento. L'impianto di trattamento delle acque reflue è composto da una vasca condensagrasse, a cui vengono convogliate le acque saponate, da una vasca Imhoff e da un filtro percolatore anaerobico. Lo scarico finale avviene in corpo idrico superficiale.

Le acque di prima pioggia del piazzale a nord dei capannoni di stabulazione sono coltate e trattate in un dissolatore.

Le operazioni di pulizia dei locali di allevamento vengono effettuate a secco, con atomizzatore a spalla e spazzatrice con raccogliore posta a traino del trattore. In caso di infezioni o epidemie che richiedano il lavaggio con idropulitrice dei capannoni, le acque risultanti da tali operazioni vengono convogliate tramite caditoie ad una vasca di raccolta a tenuta e asportate da Ditta specializzata.

Le acque reflue derivanti dalla zona filtro, posta all'ingresso dell'allevamento e dotata di lavandino, sono convogliate nella vasca condensagrasse dell'impianto di trattamento relativo al capannone 1, per poi essere veicolate nella vasca Imhoff, al filtro percolatore e scaricate nel corpo idrico superficiale posto ad est dell'insediamento.

Emissioni sonore

Il gestore identifica come principali sorgenti di rumore il traffico veicolare indotto dall'attività di allevamento, i capi allevati ed i sistemi di ventilazione.

Il Comune di Rivignano Teor ha approvato il PCCA con delibera del Consiglio comunale n. 47 del 30/09/2021. L'allevamento in questione ricade all'interno della classe II "*aree prevalentemente residenziali*" e, in base a quanto dichiarato dal tecnico competente in acustica ambientale in data 26/09/2022, risulta compatibile con la classificazione acustica.

Effluenti di allevamento

L'Azienda ha stipulato degli accordi con due Società agricole per lo smaltimento della lettiera esausta in impianti a biogas. Il deposito della pollina viene utilizzato soltanto in casi di emergenza.

Mortalità di allevamento

La percentuale di capi morti si attesta intorno al 3% per ciclo. Le spoglie animali sono stoccate in apposita cella frigo e gestite come sottoprodotti di origine animale, ai sensi del Reg. 1069/2009/CE.

RIFIUTI

I rifiuti che si originano dall'attività di allevamento sono principalmente riconducibili alla categoria CER 15 01 10* - imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze. Tale codice indica essenzialmente i contenitori usati dei prodotti impiegati per la disinfezione degli ambienti di allevamento.

E', inoltre, possibile la somministrazione di vaccini vivi e, di conseguenza, la produzione di rifiuti con CER 18 02 02*. Tali contenitori sono posti in appositi cartoni, in spazi definiti.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

La verifica di assoggettabilità, eseguita ai sensi del D.M. 272/2014 e secondo le Linee Guida redatte da ARPA FVG, ha prodotto esito negativo e pertanto il Gestore non ha presentato la Relazione di riferimento.

MONITORAGGI EX ART. 29-SEXIES D. LGS. 152/2006

Il Gestore ha presentato la relazione prevista dalle pertinenti Linee Guida redatte da ARPA FVG. Si ritiene sufficiente effettuare i controlli indiretti previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo in luogo dei campionamenti di suolo e acque sotterranee.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

L'allevamento è stato sottoposto a VIA regionale, conclusasi favorevolmente con DGR n. 975 dd. 20/04/2018. Sono state imposte le seguenti condizioni ambientali:

- 1) l'allevamento deve essere dotato, sin dalla sua realizzazione, dell'impianto a barriera osmogenica per l'abbattimento degli odori;
- 2) nel caso dovessero pervenire segnalazioni ripetute di disturbi olfattivi riconducibili all'allevamento in esame il proponente dovrà attivarsi predisponendo progressivamente:
 - il monitoraggio delle emissioni odorigene con modalità concordate con l'ARPA;
 - l'adozione di ulteriori misure mitigative dell'impatto odorigeno rispetto a quanto previsto dal progetto esaminato;
- 3) per l'impianto di ventilazione dell'allevamento dovranno essere installati ventilatori a ridotta emissione acustica;
- 4) nel caso dovessero insorgere condizioni di contrasto tra il clima acustico generato dall'impianto in questione con le normative vigenti il proponente è tenuto, concordemente con l'ARPA, ad individuare ed adottare adeguati interventi e dispositivi per la riduzione delle emissioni dell'impianto in progetto.

ALLEGATO B

LIMITI E PRESCRIZIONI

Il Gestore SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA COLLOVATI GIUSEPPE E C. è autorizzato a svolgere l'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006 "allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame", presso l'installazione sita in Comune di Rivignano Teor (UD), località Valderie, a condizione che rispetti quanto di seguito prescritto:

1. la capacità produttiva massima per ciclo è pari a 85.051 posti pollame per una SUS complessiva di 4.769 m²;
2. le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico, per polli da carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg, devono rispettare il valore BAT-AEL pari a 0,08 kg NH₃/posto animale/anno;
3. il trasporto della pollina prodotta dall'impianto deve essere effettuato con mezzi di trasporto dotati di idonea copertura atta a ridurre le emissioni odorigene durante le operazioni di carico nonché durante tutto il loro percorso. Il Gestore deve individuare dei periodi della settimana/giorno e/o degli orari con minor impatto negativo per i recettori in cui effettuare la gestione/movimentazione della pollina;
4. il Gestore deve conservare presso l'installazione i contratti comprovanti la regolarità e la continuità della cessione della lettiera avicola prodotta dall'allevamento, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale;
5. gli effluenti palabili devono essere trasferiti direttamente dagli stabulari ai mezzi di trasporto e non devono essere, per nessun motivo, accumulati sui piazzali esterni;
6. la vasca di raccolta delle acque di lavaggio deve, nei termini del D.M. 25 febbraio 2016, avere una capienza di almeno 26 m³;
7. l'impianto di depurazione delle acque reflue deve essere dimensionato secondo le indicazioni fornite dalle Linee guida ARPA: il numero di a.e. calcolato deve essere pari a 1 a.e. ogni 2 o 3 dipendenti, la vasca Imhoff deve avere capacità di almeno 250 l/a.e., la vasca condensagrasci deve avere capacità di almeno 50 l/a.e.;
8. la vasca Imhoff deve essere collocata ad almeno 10 m di distanza dalle condotte interrate dell'acqua potabile;
9. per quanto riguarda lo scarico di acque reflue:
 - a) il filtro anaerobico percolatore deve essere sottoposto con frequenza annuale ad operazioni di pulizia;
 - b) lo smaltimento dei fanghi derivanti dalla pulizia del filtro percolatore deve avvenire in conformità alla normativa vigente;
 - c) è vietato lo scarico di acque reflue con composizione incompatibile con quella di acque reflue domestiche;
 - d) a valle dell'impianto e a monte del punto di scarico deve essere installato un pozzetto di campionamento atto ai prelievi;
 - e) le acque provenienti dall'impianto di disabbatura/disoleatura devono essere convogliate nella condotta di scarico a monte del pozzetto di campionamento;
10. per quanto riguarda il sistema di disinfezione dei mezzi:
 - a) il sistema di nebulizzazione del disinfettante deve essere collocato su una piazzola impermeabile con portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso degli automezzi e dotata di adeguata pendenza per il convogliamento dei liquidi di risulta verso il sistema di raccolta;
 - b) il disinfettante impiegato non deve essere nebulizzato al di fuori della piazzola, chiudendo, se necessario, gli ugelli che nebulizzano la soluzione disinfettante esternamente alla platea;
 - c) a seguito di ogni impiego del sistema di disinfezione la superficie della platea deve essere risciacquata al fine di allontanare tutti i residui del disinfettante impiegato. Le acque contenenti disinfettante devono essere raccolte in apposito contenitore ed essere gestite come rifiuto, tenendo a disposizione degli organi di controllo la documentazione attestante il loro corretto smaltimento
11. devono essere rispettati i limiti imposti dal Piano di Classificazione Acustica approvato dal Comune di Rivignano Teor;

12. deve essere effettuata opportuna manutenzione della barriera a verde prevista al perimetro dell'allevamento;
13. l'allevamento deve essere dotato, sin dalla sua realizzazione, dell'impianto a barriera osmogenica per l'abbattimento degli odori;
14. per l'impianto di ventilazione dell'allevamento devono essere installati ventilatori a ridotta emissione acustica;
15. l'allevamento deve mettere in atto congrui e dimostrabili programmi di derattizzazione e di lotta alla proliferazione delle mosche.

Si ricorda, inoltre, di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 22 del D.P.Reg. n. 0119/Pres del 30/09/2022, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 39, comma 2, del D.P.Reg. stesso.

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Il Piano di monitoraggio e controllo stabilisce, in conformità alle indicazioni dell'art. 29 del D. Lgs. 152/2006, la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del Gestore e l'attività svolta dalle autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

Il monitoraggio è finalizzato a:

- verifica e contenimento delle emissioni, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale.

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Guasto, avvio e fermata

In caso di malfunzionamenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantiscono la conformità dell'impianto all'AIA – quali, ad esempio, depositi di stoccaggio dei liquami, pompe, miscelatori, sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, sistemi di ventilazione, silos - devono essere ispezionati regolarmente e mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il Gestore deve garantire al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda, nel rispetto delle norme vigenti.

Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e non sostanziali

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, il Gestore ne dà comunicazione allegando una sua dichiarazione in AICA nella sezione "carica allegato" scegliendo come tematica "27. Comunicazione avvenuta modifica".

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, qualora le stesse comportino delle variazioni del presente PMC, il Gestore richiede ad autocontrolli.aia@arpa.fvg.it l'aggiornamento del profilo nel software AICA fornendo le indicazioni puntuali sulle revisioni da effettuare.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail autocontrolli.aia@arpa.fvg.it i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali di accesso all'applicativo. Le eventuali analisi relative ai campionamenti del PMC devono essere consolidate entro 90 giorni dal campionamento, mentre la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno. Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare le procedure gestionali descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione, all'ARPA FVG – Direzione centrale e Dipartimento territorialmente competente - gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

PARAMETRI DA MONITORARE

1.1 Consumo materie prime e prodotti

Elencare tutte le materie prime che entrano nel ciclo produttivo.

Tab. 1.1.1 – Materie prime

Denominazione	Modalità di stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Tipo di controllo	Fonte dato
Alimenti (schede tecniche)	Es. silos, sacconi	Alimentazione	t/anno	Ogni ricezione o a fine ciclo	Visivo su quantità e spandimenti	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Presidi sanitari (medicinali, vaccini)		Inizio ciclo	Unità o kg/anno	Ogni ricezione o a fine ciclo	Visivo	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Disinfettanti (schede tecniche)	Es. silos, sacconi	Pulizia fine ciclo	kg/anno	Ogni ricezione o a fine ciclo	Visivo su quantità e spandimenti	Contabilità e registro
GPL	Serbatoio	Cicli invernali	kg o l/anno	A fine ciclo	Visivo	Contabilità e registro
Gasolio	Cisterna	Emergenza	Kg o l/anno	A fine ciclo	Visivo	Contabilità e registro
Altro						

Tab. 1.1.2 – Prodotti finiti e sottoprodotti

Denominazione	Peso unitario	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Capi in entrata	kg	Unità	In ingresso	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Capi presenti a fine ciclo	kg	Unità	A fine ciclo	Contabilità aziendale
Carne prodotta		kg	A fine ciclo	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Peso vivo presente (al primo sfoltimento e a fine ciclo)		kg	Fine ciclo e annuale	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Durata ciclo		Giorni/ciclo	Fine ciclo	Registro
Capi deceduti		Unità/ciclo	Alla morte	Registro
Effluenti di allevamento non palabili		kg	Annuale	Registro
Effluenti di allevamento palabile		t o m ³	Annuale	Registro

1.2 Consumo risorse idriche**Tab. 1.2.1 – Risorse idriche**

Tipologia di approvvigionamento	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Derivazione da pozzo	Alimentazione, lavaggi	m ³	A fine ciclo	Contatore o contalitri

1.3 Consumo energia**Tab. 1.3.1 – Energia**

Descrizione	Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Energia importata da rete esterna	Energia elettrica	MWh/a o TEP	A fine ciclo	Contatore
Energia autoprodotta (es. gruppo elettrogeno, impianto fotovoltaico) e consumata dall'impianto	Energia elettrica	MWh/a o TEP	A fine ciclo	Contatore

1.4 Combustibili

Tab. 1.3.1 – Combustibili

Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
GPL	l/a o TEP	A fine ciclo	Contatore
Gasolio	l/a o TEP	A fine ciclo	Contatore
Altro			

1.5 Azoto e fosforo escreti

I quantitativi di azoto e fosforo escreti sono determinati, con frequenza almeno annuale, mediante l'utilizzo di uno dei seguenti metodi:

- bilancio di massa (apporti mediante gli alimenti al netto del contenuto delle produzioni);
- stima mediante analisi degli effluenti.

Il Gestore per determinare i quantitativi sulla base dei calcoli di bilancio di massa può, nel caso lo ritenga opportuno, avvalersi di sistemi informatici quali ad esempio Bat-Tool o fogli Excel predisposti da altre Amministrazioni.

Emissioni in aria

Le emissioni in aria di un allevamento sono da considerarsi di tipo diffuso, il calcolo di stima delle emissioni in aria deve essere effettuato almeno **una volta l'anno**, applicando il sistema informativo Bat-Tool oppure con metodo manuale con i coefficienti riportati nella normativa e-PRTR o nelle vigenti BREF e nelle BAT. La relazione tecnica che espliciti le modalità e i calcoli dovrà essere trasmessa annualmente con i risultati del presente Piano.

2. Gestione

Tab. 2 – Gestione impianto

Operazione	Tipo di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione
Pulizia superfici interne	Controllo visivo assenza di tracce del precedente ciclo	A fine ciclo	
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce di materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico	
Verifica funzionalità area disinfezione	Controllo visivo assenza di tracce di miscela disinfettante esternamente alla platea di raccolta	Ad ogni utilizzo	Registrazione in caso di anomalia
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	Registro
Lotta agli insetti nocivi con applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Ad ogni intervento	Registro
Funzionamento finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale	Registrazione anomalie e data intervento
Verifica condizioni contenitori superfici effluenti	Controllo visivo assenza lesioni e rotture	Annuale	Registrazione in caso di anomalia
Verifica contenitori	Controllo	Quinquennale	Documento di

effluenti non palabili	impermeabilizzazione/tenuta		conformità
Verifica di impermeabilizzazione dei piazzali dove vengono movimentate sostanze pericolose (piazzola carico/scarico gasolio ...)	Controllo impermeabilizzazione / tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Controllo area di deposito dei disinfettanti	Controllo visivo	Semestrale	Documento di registrazione anomalie
Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento primari dei reflui domestici	Controllo	Annuale	Registro
Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento primari dei reflui domestici	Pulizia	Almeno ogni tre anni e, comunque, all'occorrenza	Registro e/o documenti di attestazione di corretto smaltimento dei residui di pulizia
Verifica perdite generatore elettrico di emergenza alimentato a gasolio e dotato di serbatoio integrato con bacino di contenimento	Controllo visivo assenza di tracce di eventuali perdite di gasolio nel bacino di contenimento	Mensile e comunque ad ogni impiego	Registrazione in caso di anomalie

3. Odori

Nel caso di conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorigene, su richiesta motivata del Comune, il Gestore deve effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative, anche tenendo conto delle pertinenti BAT.

4. Indicatori di prestazione

Il Gestore dovrà rapportare i consumi e le emissioni (espressi in fattori assoluto) all'unità di produzione annua attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di prodotto/anno espresso in tonnellate o i consumi o le emissioni espresse in kg di prodotto; in questo caso si indicherà il valore kg/t, in altri casi può essere più opportuno riferirli all'unità di materia prima.

Tab. 4 – Indicatori di prestazione

Indicatore	Descrizione	UM	Metodo di misura	Frequenza di monitoraggio
Produzione specifica di rifiuti	Quantitativo di rifiuti prodotti rispetto al numero di capi allevato	kg/capo	Calcolo	Annuale
Consumo specifico di risorsa idrica	Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi allevato	m ³ /capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascun combustibile/fonte energetica	Fabbisogno totale di energia/combustibile utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo	Calcolo	Annuale
Produzione specifica di effluenti	Quantitativo di effluenti prodotti rispetto al numero di capi allevato	m ³ /capo	Calcolo	Annuale
Consumo di azoto	Quantità di azoto	kg/capo	Calcolo	Annuale

somministrato	somministrato rispetto al numero di capi allevato			
---------------	---	--	--	--

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del Gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell'Allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti secondo le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato D.M. 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n°5065/AMB del 12/12/2019 STINQ - UD/AIA/143

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio, da parte della SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA COLLOVATI GIUSEPPE E C., dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, presso l'installazione sita nel Comune di Rivignano Teor (UD).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento

di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visto il D.M. 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

Visto il Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);

Visto il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne);

Visto il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 (Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181);

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014 recante le modalità di redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto l'articolo 52, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 1922 dell'1 ottobre 2015 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture

organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 975 del 20 aprile 2018, con la quale, ai sensi del decreto legislativo 152/2006 e della legge regionale 43/1990 in materia di impatto ambientale, è stato giudicato compatibile con l'ambiente il progetto presentato dalla S. S. Agr. Collovati Giuseppe e C., riguardante la costruzione di un allevamento di polli da ingrasso, da realizzarsi in Comune di Rivignano Teor;

Vista la domanda del 22 maggio 2019, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), il 23 maggio 2019, acquisita dal Servizio competente il 24 maggio 2019 con prot. n. 25812, presentata dalla SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA COLLOVATI GIUSEPPE E C. con sede legale nel Comune di Rivignano Teor (UD), via Piave, località Paluduz, identificata dal codice fiscale 02850820305 (di seguito indicata come Gestore), per il rilascio, ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), da svolgersi presso l'installazione sita nel Comune di Rivignano Teor (UD), località Valderie;

Considerato che:

- 1) la richiesta di autorizzazione integrata ambientale è stata effettuata poichè il Gestore intende realizzare un nuovo allevamento di polli da carne mediante la costruzione di due nuovi capannoni per una capacità di allevamento pari a 85.051 posti pollame per ciclo;
- 2) è prevista la realizzazione dei vani tecnici connessi, di un impianto fotovoltaico posizionato sul tetto dei due capannoni e di un deposito temporaneo coperto per la pollina;

Vista la nota prot. n. 29159 del 12 giugno 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente, ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000;

Vista la nota prot. n. 29490 del 14 giugno 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato ai fini istruttori al Comune di Rivignano Teor, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina", al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio Disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia, la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa documentazione tecnica;
- 2) ha convocato, per il giorno 5 agosto 2019, la Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

Atteso che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 26 giugno 2019, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere

le osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 4, del decreto legislativo 152/2006;

Visto il verbale della prima seduta della Conferenza di servizi del 5 agosto 2019, dal quale risulta che:

- 1) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 38265 del 2 agosto 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia ha richiesto alcuni chiarimenti;
- 2) il rappresentante del Gestore ha dichiarato che:
 - a) la richiesta di autorizzazione oggetto della presente Conferenza di servizi è relativa soltanto alla realizzazione dei 2 capannoni di allevamento, dei vani tecnici ad essi connessi e dell'impianto fotovoltaico sul tetto dei due capannoni;
 - b) l'impianto di biogas e quello a biomassa descritti nella fase B della Relazione tecnica presentata non sono oggetto del presente procedimento;
 - c) nel piazzale pavimentato a nord dei capannoni non verrà svolta alcuna attività di deposito di materia prima, né di manutenzione dei mezzi di trasporto aziendali;
 - d) solo a fini precauzionali per la gestione delle emergenze, le acque di dilavamento del piazzale sono convogliate al disoleatore prima dello scarico in corpo idrico superficiale;
- 3) la Conferenza di servizi, alla luce delle dichiarazioni del rappresentante del Gestore, ha ritenuto superata la richiesta di integrazioni formulata dal Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi, in quanto lo scarico non necessita dell'autorizzazione di competenza del Servizio;
- 4) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 8993 del 16 luglio 2019, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 35042, con la quale il Comune di Rivignano Teor ha inviato copia della delibera giuntale n. 122 dell'8 luglio 2019, di espressione del parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale a favore della Società Semplice Agricola Collovati Giuseppe e C.;
- 5) il rappresentante del Gestore ha dichiarato, relativamente alle prescrizioni sullo scarico delle acque reflue, di non condividere quanto prescritto dal Comune, in quanto ritiene che le acque reflue dell'attività di allevamento rientrano al punto b), comma 1, dell'articolo 2, del D.P.R. 227/2011 e quindi non sono soggette a limiti, sia prima dell'immissione all'impianto di depurazione, che prima dell'immissione nel corpo idrico superficiale;
- 6) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 25571 dell'1 agosto 2019, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 38066, con la quale ARPA FVG ha trasmesso una proposta di Piano di monitoraggio e controllo ed indicato alcune prescrizioni;
- 7) la Conferenza di servizi, a seguito di ampia e approfondita discussione, ha ritenuto necessario effettuare gli opportuni approfondimenti con il Comune al fine di chiarire le prescrizioni da imporre allo scarico;

Vista la nota del 20 agosto 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 40567, con la quale il Gestore ha chiesto di poter realizzare, all'interno dell'installazione, anche il deposito temporaneo della pollina;

Vista la nota prot. n. 42408 del 3 settembre 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato al Gestore, al Comune di Rivignano Teor, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana – Isontina", al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina

degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio Disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della prima seduta della Conferenza di servizi del 5 agosto 2019 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

2) ha chiesto al Gestore di inviare, entro 60 giorni dal ricevimento della nota stessa, la documentazione integrativa richiesta dal Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi con la nota del 2 agosto 2019, dichiarata superata in sede di Conferenza di servizi a seguito delle dichiarazioni del Gestore stesso e divenute successivamente pertinenti con la richiesta di realizzazione del deposito temporaneo della pollina;

Vista la nota del 2 ottobre 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 47173, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta dal Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi;

Viste le note prot. n. 49183 del 15 ottobre 2019 e prot. n. 52900 del 6 novembre 2019, trasmesse a mezzo PEC, con le quali il Servizio competente ha convocato per il giorno 21 novembre 2019, la seconda seduta della Conferenza di servizi al fine di acquisire i pareri di competenza in merito all'istanza di autorizzazione integrata ambientale;

Visto il verbale della seconda seduta della Conferenza di servizi del 21 novembre 2019, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 36746 /P /GEN/ PRA_AUT dell'8 novembre 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 53261, con la quale ARPA FVG ha ribadito quanto evidenziato nella precedente nota dell'1 agosto 2019 e ha proposto delle prescrizioni;

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 14583 del 14 novembre 2019, trasmessa mezzo PEC, acquisita al Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 54273, con la quale il Comune di Rivignano Teor:

a) ha inviato copia della delibera della Giunta comunale n. 170 dell'11 novembre 2019, con la quale il Comune ha modificato ed integrato il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale alla Società Semplice Agricola Collovati Giuseppe e C. già espresso con la delibera giuntale n. 122 dell'8 agosto 2019;

b) ha inviato copia del decreto n. 6 del 19 agosto 2019, con il quale l'allevamento zootecnico avicolo a carattere industriale e le relative opere accessorie, proposto dalla Società Semplice Agricola Collovati Giuseppe e C. da realizzarsi nel comune di Rivignano Teor in località Valderie, è stato classificato come Industria Insalubre di Prima Classe alla Tabella C), Attività industriali punto 1), "Allevamento di animali", come indicato nell'elenco delle industrie insalubri contenuto nel D.M. 5 settembre 1994;

2) la Conferenza di servizi, relativamente alla frequenza di estrazione dei fanghi e della crosta dalla vasca Imhoff e dalla vasca condensagrassi, concorda con le tempistiche proposte da ARPA FVG nel piano di monitoraggio e controllo, che, sulla base dell'esperienza acquisita dall'Agenzia nelle verifiche ispettive presso le aziende agricole e per un'uniforme applicazione di tale attività su tutto il territorio regionale, prevede che tali operazioni vengano svolte una volta all'anno;

3) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 55451 del 20 novembre 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, ha comunicato di non rilevare, per quanto di competenza, motivi ostativi alla realizzazione dei 2 capannoni nonché dei vani e delle attrezzature tecniche connesse, dell'impianto fotovoltaico sul tetto dei capannoni e del deposito temporaneo della pollina;

- 4) il rappresentante della Regione ha dato lettura della relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente, che ricomprende i pareri di ARPA FVG, del Comune di Rivignano Teor e del Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi;
- 4) la Conferenza di servizi, dopo ampia discussione, modifica la relazione istruttoria;
- 5) la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente in merito al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, alle condizioni previste dalla relazione istruttoria sottoscritta dai partecipanti alla Conferenza stessa;

Vista la nota prot. n. 55642 del 21 novembre 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore, al Comune di Rivignano Teor, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina", al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio Disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, il Verbale della seconda seduta della Conferenza di servizi del 21 novembre 2019 e tutta la documentazione nello stesso citata;

Rilevato dalla documentazione allegata alla domanda di autorizzazione integrata ambientale che la lettiera esausta, asportata alla fine di ogni ciclo, verrà interamente conferita ad impianti per la produzione di energia elettrica;

Considerato che ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, la produzione degli effluenti di allevamento e che l'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

Ritenuto, pertanto, necessario:

- 1) prescrivere al Gestore di conservare presso l'impianto, gli atti (contratti, convenzioni ecc.) comprovanti la regolarità e la continuità della cessione degli effluenti ad aziende terze, per tutto il periodo dell'autorizzazione integrata ambientale;
- 2) raccomandare al Gestore di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

DECRETA

1. Il Gestore SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA COLLOVATI GIUSEPPE E C. con sede legale nel Comune di Rivignano Teor (UD), via Piave, località Paluduz, identificata dal codice fiscale 02850820305, è autorizzato all'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), presso l'installazione sita nel Comune di Rivignano Teor (UD), località Valderie.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

- 1.** L'esercizio dell'attività avviene nel rispetto:
 - a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
 - b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
 - c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto.
 - d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 2 – Altre prescrizioni

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.
2. **Entro 10 giorni dall'avvio effettivo dell'esercizio dell'attività**, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Udine. Il mancato invio della suddetta comunicazione al Servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

1. L'autorizzazione di cui la presente decreto sostituisce:
 - a) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006);
 - b) l'autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 4 – Rinnovo e riesame

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in 10 anni (dieci) dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verifichino le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.
3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:
 - a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
 - b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

2. Nel rispetto dei parametri di cui al Piano di monitoraggio e controllo che determinano la tariffa e sentito il Gestore, l'ARPA FVG definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

3. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

4. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale Ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordices, del decreto legislativo medesimo.

2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattordices, commi 2 e 10, del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione ad ARPA FVG, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Semplice Agricola Collovati Giuseppe e C., al Comune di Rivignano Teor, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" e al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento

e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Carducci, 6.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO IPPC

Il Gestore Società Semplice Agricola Collovati Giuseppe & C. intende realizzare un nuovo impianto per l'allevamento di polli da carne in località Valderie. L'area oggetto dell'intervento, soggetta a P.A.C. e suddivisa in due ambiti (A e B), è collocata, dal punto di vista urbanistico, all'interno di una zona classificata nel Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Rivignano Teor come zona E5 "*zona di preminente interesse agricolo*" ed interessa il foglio di mappa n. 13, mapp. 86, 87, 88, 132 del Comune di Rivignano Teor.

L'allevamento è situato in un'area prevalentemente agricola, ad una distanza di circa 900 m da alcune civili abitazioni isolate, ubicate in direzione sud est. Circa 800 m a sud si trova l'autostrada A4 Trieste-Venezia.

Non sussistono vincoli di natura ambientale né di tipo paesaggistico sull'area di allevamento.

ATTIVITA' PRODUTTIVA

La richiesta di autorizzazione è stata effettuata poiché il Gestore intende realizzare un nuovo allevamento di polli da carne di cui al punto 6.6 lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), mediante la costruzione di due capannoni per una capacità di allevamento pari a 85.051 posti pollame per ciclo. E' prevista, inoltre, la realizzazione dei vani tecnici connessi, di un impianto fotovoltaico posizionato sul tetto dei due capannoni e di un deposito temporaneo coperto della pollina.

L'allevamento prevede l'ingrasso di pulcini portati in sito, divisi per sesso. Le femmine vengono allevate fino al raggiungimento di circa 1,5 kg, in un lasso temporale di circa 1 mese, mentre i maschi fino al peso di circa 3,8 kg, in un lasso temporale di circa 2 mesi.

Al termine del ciclo produttivo i capi pronti vengono trasportati verso i macelli.

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

Il mangime integrato, prodotto da mangimifici nazionale, è stoccato in 2 silos in lamiera per ogni capannone, sotto i quali sono posizionate le celle di carico. Esso è formulato per soddisfare i bisogni di proteina ed energia dei soggetti allevati nelle distinte fasi del loro sviluppo. Dai silos il mangime viene richiamato automaticamente nelle tramogge di testa delle linee di distribuzione, su comando di un pressostato. Dalle tramogge il mangime viene trasferito nelle tazze delle linee di distribuzione a mezzo di coclea funzionante anch'essa su input di un sensore posizionato sull'ultima tazza delle singole linee.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

L'acqua viene distribuita automaticamente negli abbeveratoi a goccia.

CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI

L'impianto di riscaldamento è del tipo ad aria calda, con riscaldatori funzionanti a GPL, installati su una delle pareti laterali esternamente all'allevamento.

L'impianto di ventilazione estiva/invernale è del tipo ad estrazione "longitudinale", con ventilatori posti sulla testata di fondo di ogni capannone. Per ogni capannone sono presenti 18 ventilatori, di cui 14 posti sulla testata di fondo e 2 coppie sui lati della testata (uno due per lato).

Ogni fabbricato è dotato di un sistema completo per il controllo della climatizzazione dell'allevamento, composto da: modulo di comando, quadro elettrico, allarme ausiliario di sicurezza esterno, sonda per il controllo della temperatura interna ed esterna e dell'umidità relativa interna, sonda CO₂, depressimetro per il controllo della pressione dell'aria e la regolazione delle prese d'aria.

ENERGIA

Per coprire il fabbisogno aziendale derivante principalmente dalla distribuzione dell'alimentazione ai capi, dalla ventilazione dall'illuminazione e dal funzionamento della cella frigorifera per le spoglie animale, viene acquistata energia dall'esterno. Il Gestore intende installare un impianto fotovoltaico di potenza totale pari a 70,125 kW_p.

PRELIEVO IDRICO

L'approvvigionamento di acqua necessario per l'attività di allevamento avviene da pozzo artesiano di profondità pari a circa 180 m.

EMISSIONI

Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera si riferiscono ai seguenti inquinanti:

- ✓ NH₃;
- ✓ CH₄;
- ✓ N₂O;
- ✓ polveri.

La quantificazione delle emissioni è stata considerata, ove disponibili parametri di dettaglio, prendendo in considerazione i locali di allevamento.

Scarichi idrici

Gli scarichi, di tipo civile, derivano dai due bagni, che si trovano ciascuno in testa ad ogni capannone. Tali acque vengono trattate in modo separato, per poi essere convogliate in corpo idrico superficiale, mediante impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale: le nere in vasca Imhoff, le saponate, previo passaggio in vasca condensagrassi, in vasca Imhoff.

Le acque di prima pioggia del piazzale a nord dei capannoni di stabulazione sono collettate e trattate in un disoleatore. Le operazioni di pulizia dei locali di allevamento vengono effettuate a secco, con atomizzatore a spalla e spazzatrice con raccogliatore posta a traino del trattore. In caso di infezioni o epidemie che richiedano il lavaggio con idropulitrice dei capannoni, le acque risultanti da tali operazioni vengono convogliate tramite caditoie ad una vasca di raccolta a tenuta ed asportate da Ditta specializzata.

Emissioni sonore

Il Gestore identifica come principali sorgenti di rumore il traffico veicolare indotto dall'attività di allevamento, i capi allevati ed i sistemi di ventilazione e non rileva criticità in proposito.

Il Comune di Rivignano Teor non ha ancora approvato il PCCA.

Effluenti di allevamento

L'Azienda ha stipulato degli accordi con due Società agricole per lo smaltimento della lettiera esausta in impianti a biogas. Il deposito della pollina viene utilizzato soltanto in casi di emergenza.

Mortalità di allevamento

La percentuale di capi morti si attesta intorno al 3% per ciclo. Le spoglie animali sono stoccate in apposita cella frigo e gestite come sottoprodotti di origine animale, ai sensi del Reg. 1069/2009/CE.

RIFIUTI

I rifiuti che si originano dall'attività di allevamento sono principalmente riconducibili alla categoria CER 15 01 10* - imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze. Tale codice indica essenzialmente i contenitori usati dei prodotti impiegati per la disinfezione degli ambienti di allevamento.

E', inoltre, possibile la somministrazione di vaccini vivi e, di conseguenza, la produzione di rifiuti con CER 18 02 02*. Tali contenitori sono posti in appositi cartoni, in spazi definiti.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

La verifica di assoggettabilità, eseguita ai sensi del D.M. 272/2014 e secondo le Linee Guida redatte da ARPA FVG, ha prodotto esito negativo e pertanto il Gestore non ha presentato la Relazione di riferimento.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

L'allevamento è stato sottoposto a VIA regionale, conclusasi favorevolmente con DGR n. 975 dd. 20/04/2018. Sono state imposte le seguenti condizioni ambientali:

- 1) l'allevamento deve essere dotato, sin dalla sua realizzazione, dell'impianto a barriera osmogenica per l'abbattimento degli odori;
- 2) nel caso dovessero pervenire segnalazioni ripetute di disturbi olfattivi riconducibili all'allevamento in esame il proponente dovrà attivarsi predisponendo progressivamente:
 - il monitoraggio delle emissioni odorigene con modalità concordate con l'ARPA;
 - l'adozione di ulteriori misure mitigative dell'impatto odorigeno rispetto a quanto previsto dal progetto esaminato;
- 3) per l'impianto di ventilazione dell'allevamento dovranno essere installati ventilatori a ridotta emissione acustica;
- 4) nel caso dovessero insorgere condizioni di contrasto tra il clima acustico generato dall'impianto in questione con le normative vigenti il proponente è tenuto, concordemente con l'ARPA, ad individuare ed adottare adeguati interventi e dispositivi per la riduzione delle emissioni dell'impianto in progetto.

ALLEGATO A

MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

Il Gestore adotta le migliori tecniche disponibili così come definite dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

1. Conclusioni generali sulle BAT

1.1 Sistemi di gestione ambientale (Environmental management systems — EMS)

BAT 1. Al fine di migliorare la prestazione ambientale generale di un'azienda agricola, le BAT consistono nell'attuazione e nel rispetto di un sistema di gestione ambientale (EMS) che comprenda tutte le seguenti caratteristiche:

	Applicata SI/NO	Note
1. impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado; 2. definizione di una politica ambientale che preveda miglioramenti continui della prestazione ambientale dell'installazione; 3. pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti; 4. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a: a. struttura e responsabilità; b. formazione, sensibilizzazione e competenza; c. comunicazione; d. coinvolgimento del personale; e. documentazione; f. controllo efficace dei processi; g. programmi di manutenzione; h. preparazione e risposta alle situazioni di emergenza; i. verifica della conformità alla normativa in materia ambientale; 5. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione: a. al monitoraggio e alla misurazione (cfr. anche il documento di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni dalle installazioni IED — ROM); b. alle misure preventive e correttive; c. alle tenuta dei registri; d. a un audit indipendente (ove praticabile) interno ed esterno, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente; 6. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dei dirigenti di alto grado al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace; 7. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite; 8. considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita; 9. applicazione con cadenza periodica di un'analisi comparativa settoriale (per esempio il documento di riferimento settoriale EMAS).	SI	Riportare i dati specifici dell'Azienda: N.ro Addetti: stimati 3 a tempo pieno + 1 a chiamata.

	Applicata SI/NO	Note
Specificamente per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, le BAT includono nel sistema di gestione ambientale anche i seguenti elementi: 10. attuazione di un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 9); 11. attuazione di un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12). <i>Considerazioni tecniche pertinenti per l'applicabilità</i> L'ambito di applicazione (per esempio livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (standardizzato o non standardizzato) sono di norma adeguati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'azienda agricola e alla gamma dei suoi possibili effetti sull'ambiente.		

1.2 Buona gestione

BAT 2. Al fine di evitare o ridurre l'impatto ambientale e migliorare la prestazione generale, la BAT prevede l'utilizzo di tutte le tecniche qui di seguito indicate.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ubicare correttamente l'impianto/azienda agricola e seguire disposizioni spaziali delle attività per: – ridurre il trasporto di animali e materiali (effluenti di allevamento compresi), – garantire distanze adeguate dai recettori sensibili che necessitano di protezione, – tenere in considerazione le condizioni climatiche prevalenti (per esempio venti e precipitazioni), – tenere in considerazione il potenziale sviluppo futuro della capacità dell'azienda agricola, – prevenire l'inquinamento idrico.	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti.	SI	Impianto di nuova realizzazione
b	Istruire e formare il personale, in particolare per quanto concerne: – la normativa pertinente, l'allevamento, la salute e il benessere degli animali, la gestione degli effluenti di allevamento, la sicurezza dei lavoratori, – il trasporto e lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, – la pianificazione delle attività, – la pianificazione e la gestione delle emergenze, – la riparazione e la manutenzione delle attrezzature.	Generalmente applicabile	SI	

c	Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici, che può comprendere: – un piano dell'azienda agricola che illustra i sistemi di drenaggio e le fonti di acqua ed effluente, – i piani d'azione per rispondere ad alcuni eventi potenziali (per esempio incendi, perdite o crollo dei depositi di stoccaggio del liquame, deflusso non controllato dai cumuli di effluenti di allevamento, versamento di oli minerali), – le attrezzature disponibili per affrontare un incidente ecologico (per esempio attrezzature per il blocco dei tubi di drenaggio, argine dei canali, setti di divisione per versamento di oli minerali).	Generalmente applicabile	SI	
d	Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature, quali: – i depositi di stoccaggio del liquame, per eventuali segni di danni, degrado, perdite, – le pompe, i miscelatori, i separatori, gli irrigatori per liquame, – i sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, – i sistemi di ventilazione e i sensori di temperatura, – i silos e le attrezzature per il trasporto (per esempio valvole, tubi), – i sistemi di trattamento aria (per esempio con ispezioni regolari). Vi si può includere la pulizia dell'azienda agricola e la gestione dei parassiti.	Generalmente applicabile	SI	
e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni.	Generalmente applicabile	SI	

1.3 Gestione alimentare

BAT 3. Per ridurre l'azoto totale escreto e quindi le emissioni di ammoniaca, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta-N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili.	Generalmente applicabile	SI	Mangime fornito dal soccidario
b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	SI	

c	Aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.	L'applicabilità può essere limitata se i mangimi a basso contenuto proteico non sono economicamente disponibili. Gli amminoacidi di sintesi non sono applicabili alla produzione zootecnica biologica.	SI	
d	Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'ozono totale escreto	Generalmente applicabile	SI	
La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.1 Le informazioni sull'efficacia delle tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca possono essere ottenute da orientamenti europei o internazionali riconosciuti, per esempio gli orientamenti dell'UNECE «Options for ammonia mitigation».				

Tabella 1.1
Azoto totale escreto associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Totale azoto escreto ⁽¹⁾ ⁽²⁾ associato alla BAT (Kg N escreto/posto animale/anno)
Totale azoto escreto espresso in N	Suinetti svezzati	1,5 – 4,0
	Suini da ingrasso	7,0-13,0
	Scrofe (inclusi i suinetti)	17,0 – 30,0
	Galline ovaiole	0,4 – 0,8
	Polli da carne	0,2 – 0,6
	Anatre	0,4 – 0,8
	Tacchini	1,0 – 2,3 ⁽³⁾
⁽¹⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche ⁽²⁾ L'azoto totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame ⁽³⁾ Il limite superiore dell'intervallo è associato all'allevamento di tacchini maschi		

BAT 4. Per ridurre il fosforo totale escreto rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica (1)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	SI	Mangime fornito dal soccidario
b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi).	La fitasi può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.	SI	
c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	Applicabilità generale entro i vincoli associati alla disponibilità di fosfati inorganici altamente digeribili.	SI	
(1)	La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.2			

Tabella 1.2

Fosforo totale escreto associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Fosforo totale escreto associato alla BAT ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (Kg P ₂ O ₅ escreto/posto animale/anno)
Fosforo totale escreto espresso come P ₂ O ₅	Suinetti svezzati	1,2 – 2,2
	Suini da ingrasso	3,5 - 5,4
	Scrofe (inclusi i suinetti)	9,0 – 15,0
	Galline ovaiole	0,10 – 0,45
	Polli da carne	0,05 – 0,25
	Tacchini	0,15 – 1,0

⁽¹⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche

⁽²⁾ Il fosforo totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame

1.4 Uso efficiente dell'acqua

BAT 5. Per un uso efficiente dell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Registrazione del consumo idrico	Generalmente applicabile	SI	
b	Individuazione e riparazione delle perdite	Generalmente applicabile	SI	
c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione.	Non applicabile agli allevamenti di pollame che usano sistemi di pulizia a secco.	NO	Viene applicata la pulizia a secco
d	Scegliere e usare attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità di acqua (ad libitum).	Generalmente applicabile	SI	
e	Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile.	Generalmente applicabile	SI	
f	Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia.	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi. L'applicabilità può essere limitata da rischi per la sicurezza biologica.	NO	

1.5 Emissioni dalle acque reflue

BAT 6. Per ridurre la produzione di acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile	Generalmente applicabile	SI	
b	Minimizzare l'uso di acqua	Generalmente applicabile	SI	
c	Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole esistenti.	SI	
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1				
BAT 7. Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.				

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.	Generalmente applicabile	SI	
b	Trattare le acque reflue.	Generalmente applicabile	SI	
c	Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carbotte, iniettore ombelicale.	L'applicabilità può essere limitata dalla limitata disponibilità di terreni idonei adiacenti all'azienda agricola. Applicabile solo alle acque reflue con dimostrato basso livello di contaminazione.	Non pertinente	
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1				

1.6 Uso efficiente dell'energia

BAT 8. Per un uso efficiente dell'energia in un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza.	Può non essere applicabile agli impianti esistenti.	SI	
b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	Generalmente applicabile	SI	
c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico..	Può non essere applicabile agli impianti che utilizzano la ventilazione naturale. L'isolamento può non essere applicabile agli impianti esistenti per limitazioni strutturali.	SI	

d	Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico	Generalmente applicabile	SI	
e	Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi: 1. aria/aria; 2. aria/acqua; 3. aria/suolo.	Gli scambiatori di calore aria/suolo sono applicabili solo se vi è disponibilità di spazio a causa della necessità di un'ampia superficie di terreno.	SI	Sistema aria/aria
f	Uso di pompe di calore per recuperare il calore	L'applicabilità delle pompe di calore basate sul recupero del calore geotermico è limitata dalla disponibilità di spazio se si usano tubi orizzontali.	NO	
g	Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combi-deck).	Non applicabile agli allevamenti di suini. L'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.	Non applicabile	
h	Applicare la ventilazione naturale	Non applicabile a impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. Negli allevamenti di suini, può non essere applicabile a: - sistemi di stabulazione con pavimenti ricoperti di lettiera in climi caldi, - sistemi di stabulazione senza pavimenti ricoperti di lettiera o senza box (per esempio cuccette) coperti, isolati in climi freddi. Negli allevamenti di pollame, può non essere applicabile: - durante la fase iniziale dell'allevamento, salvo allevamento di anatre, - a causa di condizioni climatiche estreme.	Non applicabile	
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.2				

1.7 Emissioni sonore

BAT 9. Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che comprenda gli elementi riportati di seguito: i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma	BAT 9 è applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato.	SI	

ii.	un protocollo per il monitoraggio del rumore;			
iii.	un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati;			
iv.	un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni sonore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione;			
v.	un riesame degli incidenti sonori e dei rimedi e la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.			

BAT 10. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	In fase di progettazione dell'impianto/azienda agricola, si garantiscono distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili mediante l'applicazione di distanze standard minime	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti	SI	
b	Ubicazione delle attrezzature	I livelli di rumore possono essere ridotti: i. aumentando la distanza fra l'emittente e il ricevente (collocando le attrezzature il più lontano possibile dai recettori sensibili) ii. minimizzando la lunghezza dei tubi di erogazione dei mangimi iii. collocando i contenitori e i silos dei mangimi in modo di minimizzare il movimento di veicoli nell'azienda agricola	Negli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature può essere limitata dalla mancanza di spazio o dai costi eccessivi.	SI	
c	Misure operative	Fra queste figurano misure, quali: i. chiusura delle porte e delle principali aperture dell'edificio, in particolare durante l'erogazione del mangime, se possibile; ii. apparecchiature utilizzate da personale esperto; iii. assenza di attività rumorose durante la notte e i fine settimana, se possibile;	Generalmente applicabile	SI	

		iv. disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione; v. funzionamento dei convogliatori e delle coclee pieni di mangime, se possibile; vi. mantenimento al minimo delle aree esterne raschiate per ridurre il rumore delle pale dei trattori.			
d	Apparecchiature a bassa rumorosità	Queste includono attrezzature quali: i. ventilatori ad alta efficienza se non è possibile o sufficiente la ventilazione naturale ii. pompe e compressori iii. sistema di alimentazione che riduce lo stimolo prealimentare (per esempio tramogge, alimentatori passivi ad libitum, alimentatori compatti	La BAT 10 d iii. è applicabile solo agli allevamenti di suini. Gli alimentatori passivi ad libitum sono applicabili solo in caso di attrezzature nuove o sostituite o se gli animali non richiedono un'alimentazione razionata.	SI	
e	Apparecchiature per il controllo del rumore.	Ciò comprende: i. riduttori di rumore; ii. isolamento dalle vibrazioni; iii. confinamento delle attrezzature rumorose (per esempio mulini, convogliatori pneumatici); iv. insonorizzazione degli edifici.	L'applicabilità può essere limitata dai requisiti di spazio nonché da questioni di salute e sicurezza. Non applicabile ai materiali fonoassorbenti che impediscono la pulizia efficace dell'impianto.	SI	
f	Procedure antirumore.	La propagazione del rumore può essere ridotta inserendo ostacoli fra emittenti e ricevanti.	Può non essere generalmente applicabile per motivi di sicurezza biologica.	SI	

1.8 Emissioni di polveri

BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione. A tal fine è possibile usare una combinazione delle seguenti tecniche:			
1.	1. Usare una lettiera più grossolana (per esempio paglia intera o trucioli di legno anziché paglia tagliata);	La paglia lunga non è applicabile ai sistemi basati sul liquame.	NO	La paglia provoca lesioni e perdite nei primi stadi di vita
	2. Applicare lettiera fresca mediante una tecnica a bassa produzione di polveri (per esempio manualmente);	Generalmente applicabile	NO	
	3. Applicare l'alimentazione ad libitum	Generalmente applicabile	SI	
	4. Usare mangime umido, in forma di pellet o aggiungere ai sistemi di alimentazione a secco materie prime oleose o leganti	Generalmente applicabile	SI	Utilizzo di mangimi grassati, forniti dal soccidante
	5. Munire di separatori di polveri i depositi di mangime secco a riempimento pneumatico;	Generalmente applicabile	NO	
	6. Progettare e applicare il sistema di ventilazione con una bassa velocità dell'aria nel ricovero.	L'applicabilità può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali	SI	
b	Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici applicando una delle seguenti tecniche:			
1	Nebulizzazione d'acqua	L'applicabilità può essere limitata dalla sensazione di diminuzione termica provata dagli animali durante la nebulizzazione, in particolare in fasi sensibili della vita dell'animale e/o nei climi freddi e umidi. L'applicabilità può inoltre essere limitata nel caso dei sistemi a effluente solido alla fine del periodo di allevamento a causa delle elevate emissioni di ammoniaca.	NO	
2	Nebulizzazione di olio	Applicabile solo negli allevamenti di pollame con volatili di età maggiore a circa 21 giorni. L'applicabilità negli impianti con galline ovaiole può essere limitata dal rischio di contaminazione delle attrezzature presenti nel ricovero	NO	

3	Ionizzazione	Può non essere applicabile agli allevamenti di suini o agli allevamenti di pollame esistenti per motivi tecnici e/o economici.	NO	
c	Trattamento dell'aria esausta mediante un sistema di trattamento aria, quale:			
1	Separatore d'acqua	Applicabile solo agli impianti muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NO	
2	Filtro a secco	Applicabile solo agli allevamenti di pollame muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NO	
3	Scrubber ad acqua	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	
4	Scrubber con soluzione acida		NO	
5	Bioscrubber (o filtro irrorante biologico)		NO	
6	Sistema di trattamento aria a due o tre fasi		NO	
7	Biofiltro	Applicabile unicamente agli impianti a liquame. È necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.3 e 4.11				

1.9 Emissioni di odori

BAT 12. Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito: i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma; ii. un protocollo per il monitoraggio degli odori; iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati;	BAT 12 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato	SI	

iv. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione;			
v. un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.			

BAT 13. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni/gli impatti degli odori provenienti da un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/impianto e i recettori sensibili.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole o agli impianti esistenti.	SI	
b	Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione: - mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti parzialmente fessurati), - ridurre le superfici di emissione di degli effluenti di allevamento (per esempio usare travetti di metallo o plastica, canali con una ridotta superficie esposta agli effluenti di allevamento), - rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno, - ridurre la temperatura dell'effluente (per esempio mediante il raffreddamento del liquame) e dell'ambiente interno, - diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento, - mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera.	La diminuzione della temperatura dell'ambiente interno, del flusso e della velocità dell'aria può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali. La rimozione del liquame mediante ricircolo non è applicabile agli allevamenti di suini ubicati presso recettori sensibili a causa dei picchi odorigeni. Cfr. applicabilità ai ricoveri zootecnici in BAT 30, BAT 31, BAT 32, BAT 33 e BAT 34.	SI	
c	Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione: - aumentare l'altezza dell'apertura di uscita (per esempio oltre l'altezza del tetto, camini, deviando l'aria esausta attraverso il colmo anziché la parte bassa delle pareti), - aumentare la velocità di ventilazione dell'apertura di uscita verticale,	L'allineamento dell'asse del colmo non è applicabile agli impianti esistenti.	SI	

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	- collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione), - aggiungere coperture di deflessione sulle aperture per l'aria esausta ubicate nella parti basse delle pareti per deviare l'aria esausta verso il suolo, - disperdere l'aria esausta sul lato del ricovero zootecnico opposto al recettore sensibile, - allineare l'asse del colmo di un edificio a ventilazione naturale in posizione trasversale rispetto alla direzione prevalente del vento.			
d	Uso di un sistema di trattamento aria quale: 1. Bioscrubber (o filtro irrorante biologici); 2. Biofiltro; 3. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. Il biofiltro è applicabile unicamente agli impianti a liquame. Per un biofiltro è necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri.	NO	
e	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:			
	1. Coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio;	Cfr. applicabilità di BAT 16.b per il liquame. Cfr. applicabilità di BAT 14.b per l'effluente solido.	SI	
	2. Localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (per esempio alberi, barriere naturali);	Generalmente applicabile	SI	
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	Non pertinente	
f	Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche per minimizzare le emissioni di odori durante o prima dello spandimento agronomico:			
	1. Digestione aerobica (aerazione) del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 19.d.	NO	
	2. Compostaggio dell'effluente solido;	Cfr. applicabilità di BAT 19.f.	NO	
	3. Digestione anaerobica.	Cfr. applicabilità di BAT 19.b.	SI	

g	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:			
	1. Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 21.b, BAT 21.c o BAT 21.d.	Non pertinente	
	2. Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile.	Cfr. applicabilità di BAT 22.	Non pertinente	
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.4 e 4.11				

1.10 Emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido

BAT 14. Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido.	Generalmente applicabile	SI	
b	Coprire i cumuli di effluente solido.	Generalmente applicabile quando l'effluente solido è secco o pre-essiccato nel ricovero zootecnico. Può non essere applicabile all'effluente solido non essiccato se vi sono aggiunte frequenti al cumulo.	SI	
c	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile.	SI	In caso di emergenze sanitarie saranno utilizzati i capannoni di allevamento per lo stoccaggio della lettiera integrata
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5				

BAT 15. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito, nel seguente ordine di priorità.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile	Non applicabile	
b	Utilizzare un silos in cemento per lo stoccaggio dell'effluente solido.	Generalmente applicabile.	NO	

c	Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo.	Generalmente applicabile.	SI	In caso di emergenze sanitarie saranno utilizzati i capannoni di allevamento per lo stoccaggio della lettiera integrata
d	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile	Non pertinente	
e	Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso.	Applicabile solo ai cumuli a piè di campo temporanei destinati a mutare ubicazione ogni anno.	Non pertinente	
(¹) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5				

1.11 Emissioni da stoccaggio di liquame

BAT 16. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dal **deposito di stoccaggio del liquame**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche:		Non pertinente	
	1. Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di stoccaggio del liquame;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti. Può non essere applicabile ai depositi di stoccaggio del liquame eccessivamente elevati a causa dei maggiori costi e dei rischi di sicurezza.		
c	2. Ridurre la velocità del vento e lo scambio d'aria sulla superficie del liquame impiegando il deposito a un livello inferiore di riempimento;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti.	Non pertinente	
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile		
b	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame. A tal fine è possibile usare una delle seguenti tecniche		Non pertinente	
	1. Copertura rigida;	Può non essere applicabile agli impianti esistenti per considerazioni economiche e limiti strutturali per sostenere il carico supplementare.		

	2. Coperture flessibili;	Le coperture flessibili non sono applicabili nelle zone in cui le condizioni meteorologiche prevalenti possono comprometterne la struttura.		
	3. Coperture galleggianti, quali: - pellet di plastica, - materiali leggeri alla rinfusa, - coperture flessibili galleggianti, - piastrelle geometriche di plastica, - copertura gonfiata ad aria, - crostone naturale, - paglia.	L'uso di pellet di plastica, di materiali leggeri alla rinfusa e di piastrelle geometriche di plastica non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale. L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe. La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca. Il crostone naturale non è applicabile a depositi di stoccaggio in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.		
c	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile	Non pertinente	
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.6.1 e 4.12.3.				

BAT 17. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da una **vasca in terra di liquame (lagone)**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile.	Non pertinente	
b	Coprire la vasca in terra di liquame (lagone), con una copertura flessibile e/o galleggiante quale: - fogli di plastica flessibile, - materiali leggeri alla rinfusa, - crostone naturale, - paglia.	I fogli di plastica possono non essere applicabili ai lagoni esistenti di grandi dimensioni per motivi strutturali. La paglia e i materiali leggeri alla rinfusa possono non essere applicabili ai lagoni di grandi dimensioni se la dispersione dovuta al vento non consente di mantenere interamente coperta la superficie del lagone. L'uso di materiali leggeri alla rinfusa non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale. L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe. La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca. Il crostone naturale non è applicabile ai lagoni in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.	Non pertinente	
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.6.1				

BAT 18. Per prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivate dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.	Generalmente applicabile.	SI	
b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile.	Non pertinente	

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
c	Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio).	Generalmente applicabile.	SI	Sono presenti vasche per la raccolta dei reflui in situazioni di emergenza sanitaria
d	Stoccare il liquame in vasche in terra (lagone) con base e pareti impermeabili per esempio rivestite di argilla o plastica (o a doppio rivestimento).	Generalmente applicabile ai lagoni	SI	Sono presenti vasche per la raccolta dei reflui in situazioni di emergenza sanitaria
e	Installare un sistema di rilevamento delle perdite, per esempio munito di geomembrana, di strato drenante e di sistema di tubi di drenaggio.	Applicabile unicamente ai nuovi impianti.	NO	
f	Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi.	Generalmente applicabile.	SI	
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 3.1.1 e 4.6.2.				

1.12 Trattamento in loco degli effluenti di allevamento

BAT 19. Se si applica il trattamento in loco degli effluenti di allevamento, per ridurre le emissioni di azoto, fosforo, odori e agenti patogeni nell'aria e nell'acqua nonché agevolare lo stoccaggio e/o lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, la BAT consiste nel trattamento degli effluenti di allevamento applicando una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Separazione meccanica del liquame. Ciò comprende per esempio: - separatore con pressa a vite, - separatore di decantazione a centrifuga, - coagulazione-flocculazione, - separazione mediante setacci, - filtro-pressa.	Applicabile unicamente se: è necessaria una riduzione del contenuto di azoto e fosforo a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento, gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli. L'uso di poliacrilammide come flocculante può non essere applicabile a causa del rischio di formazione di acrilammide.	NO	
b	Digestione anaerobica degli effluenti di allevamento in un impianto di biogas.	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.	SI	Attualmente gli effluenti vengono ceduti ad altre società per essere utilizzati in impianti di digestione anaerobica

c	Utilizzo di un tunnel esterno per essiccare gli effluenti di allevamento.	Applicabile solo agli effluenti di allevamento provenienti da impianti con galline ovaiole. Non applicabile agli impianti esistenti privi di nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento.	NO	
d	Digestione aerobica (aerazione) del liquame.	Applicabile solo se la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico. Nei climi freddi d'inverno può essere difficile mantenere il livello di aerazione necessario.	NO	
e	Nitrificazione-denitrificazione del liquame.	Non applicabile unicamente ai nuovi impianti/alle nuove aziende agricole. Applicabile unicamente agli impianti/alle aziende agricole esistenti se è necessario rimuovere l'azoto a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento.	NO	
f	Compostaggio dell'effluente solido.	Applicabile unicamente se: - gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli, - la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico, - vi è spazio sufficiente nell'azienda agricola per creare andane.	NO	
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.7				

1.13 Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento

BAT 20. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicata SI/NO	Note
a	Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento; per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: - il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo, - le condizioni climatiche, il drenaggio e l'irrigazione del campo, - la rotazione colturale, - le risorse idriche e zone idriche protette.	Non pertinente	
b	Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e: 1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.; 2. le proprietà limitrofe (siepi incluse).	Non pertinente	
c	Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è un rischio significativo di deflusso. In particolare, gli effluenti di allevamento non sono applicati se: 1. il campo è inondato, gelato o innevato; 2. le condizioni del suolo (per esempio impregnazione d'acqua o compattazione) in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso; 3. il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste.	Non pertinente	
d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo (per esempio il contenuto di nutrienti), i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del campo suscettibili di causare un deflusso.	Non pertinente	
e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture.	Non pertinente	
f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario.	Non pertinente	
g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite.	Non pertinente	
h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato	Non pertinente	

BAT 21. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Diluizione del liquame, seguita da tecniche quali un sistema di irrigazione a bassa pressione	Non applicabile a colture destinate a essere consumate crude a causa del rischio di contaminazione. Non applicabile se il suolo non consente un'infiltrazione rapida del liquame diluito nel terreno. Non applicabile se le colture non richiedono irrigazione. Applicabile a campi facilmente collegati all'azienda agricola mediante tubi.	Non pertinente	
b	Spandimento a bande applicando una delle seguenti tecniche: 1. Spandimento a raso in strisce; 2. Spandimento con scarificazione;	L'applicabilità può essere limitata da un contenuto di paglia nel liquame troppo elevato o se il contenuto di materia secca del liquame è superiore al 10 %. Lo spandimento con scarificazione non è applicabile alle colture arabili a file strette in crescita;	Non pertinente	
c	Iniezione superficiale (solchi aperti).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Applicabilità limitata se le colture possono essere danneggiate dai macchinari.	Non pertinente	
d	Iniezione profonda (solchi chiusi).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Non applicabile durante il periodo vegetativo delle colture. Non applicabile ai prati, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina.	Non pertinente	
e	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile.	Non pertinente	
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.8.1 4.12.3 .				

BAT 22. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di effluenti di allevamento.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nell'incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile. L'incorporazione degli effluenti di allevamento sparsi sulla superficie del suolo è effettuata mediante aratura o utilizzando altre attrezzature di coltura, quali erpici a denti o a dischi, a seconda del tipo e delle condizioni del suolo. Gli effluenti di allevamento sono interamente mescolati al terreno o interrato. Lo spandimento dell'effluente solido è effettuato mediante un idoneo spandiletame (per esempio a disco frantumatore anteriore, spandiletame a scarico posteriore, il diffusore a doppio uso). Lo spandimento agronomico del liquame è effettuato a norma di BAT 21	Non applicabile ai prati o all'agricoltura conservativa, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina. Non applicabile a terreni con colture suscettibili di essere danneggiate dall'incorporazione di effluenti di allevamento. L'incorporazione di liquame non è applicabile dopo lo spandimento agronomico per mezzo di iniezioni superficiali o profonde.	Non pertinente	

Tabella 1.3

Intervallo tra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT

Parametro	Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (ore)
Intervallo	0 ⁽¹⁾ – 4 ⁽²⁾
⁽¹⁾ Il valore più basso dell'intervallo corrisponde all'incorporazione immediata. ⁽²⁾ Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie a un'incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari	

1.14 Emissioni provenienti dall'intero processo

BAT 23. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento suini (scrofe incluse) o pollame.

Tecnica ⁽¹⁾	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.	SI	

1.15 Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo

BAT 24. La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	NO	
b	b Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo.			SI	

⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.1

BAT 25. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	NO	
b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Ogniquale volta vi siano modifiche sostanziali di almeno uno dei seguenti parametri: a) il tipo di bestiame allevato nell'azienda agricola; b) il sistema di stabulazione.	Applicabile unicamente alle emissioni provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	NO	
c	c Stima mediante i fattori di emissione..	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile	SI	
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.2					

BAT 26. La BAT consiste nel monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando: - norme EN (per esempio mediante olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione di odori), - se si applicano metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (per esempio misurazione/stima dell'esposizione all'odore, stima dell'impatto dell'odore), è possibile utilizzare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.	BAT 26 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati.	SI	

BAT 27. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta l'anno	Applicabile unicamente alle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	NO	
b	Stima mediante i fattori di emissione.	Una volta l'anno	Questa tecnica può non essere di applicabilità generale a causa dei costi di determinazioni dei fattori di emissione.	SI	
⁽¹⁾ Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.9.1 e 4.9.2					

BAT 28. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico munito di un sistema di trattamento aria, utilizzando tutte le seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Verifica delle prestazioni del sistema di trattamento aria mediante la misurazione dell'ammoniaca, degli odori e/o delle polveri in condizioni operative pratiche, secondo un protocollo di misurazione prescritto e utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta	Non applicabile se il sistema di trattamento aria è stato verificato in combinazione con un sistema di stabulazione analogo e in condizioni operative simili.	SI	Qualora ci fossero lamentele conclamate, verrà realizzata una misurazione
b	Controllo del funzionamento effettivo del sistema di trattamento aria (per esempio mediante registrazione continua dei parametri operativi o sistemi di allarme).	Giornalmente	Generalmente applicabile	SI	
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezioni 4.9.3					

BAT 29. La BAT consiste nel monitoraggio dei seguenti parametri di processi almeno una volta ogni anno.

	Parametro	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Consumo idrico	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. I principali processi ad alto consumo idrico nei ricoveri zootecnici (pulizia, alimentazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo idrico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete idrica	SI	

b	Consumo di energia elettrica	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. Il consumo di energia elettrica dei ricoveri zootecnici è monitorato distintamente dagli altri impianti dell'azienda agricola. I principali processi ad alto consumo energetico nei ricoveri zootecnici (riscaldamento, ventilazione, illuminazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo energetico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete elettrica.	SI	
c	Consumo di carburante	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture.	Generalmente applicabile	SI	
d	Numero di capi in entrata e in uscita, nascite e morti comprese se pertinenti.	Registrazione mediante per esempio registri esistenti.		SI	
e	Consumo di mangime	Registrazione mediante per esempio fatture o registri esistenti.		SI	
f	Generazione di effluenti di allevamento	Registrazione mediante per esempio registri esistenti		SI	

Capitolo 2 non pertinente: è relativo alle conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di suini

3. Conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di pollame

3.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per pollame

3.1.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre

BAT 31. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Rimozione degli effluenti di allevamento e mediante nastri trasportatori (anche in caso di sistema di gabbie modificate) con almeno: — una rimozione per settimana con essiccazione ad aria, oppure —due rimozioni per settimana senza essiccazione ad aria.	I sistemi di gabbie modificate non sono applicabili alle pollastre e ai polli da carne riproduttori. I sistemi di gabbie non modificate non sono applicabili alle galline ovaiole.	Non pertinente	

b	In caso di gabbie non modificate		Non pertinente	
	0. Sistema di ventilazione forzata e rimozione infrequente degli effluenti di allevamento (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: - realizzando un elevato contenuto di materia secca negli effluenti di allevamento, - un sistema di trattamento aria.	Non applicabile ai nuovi impianti, a meno che non siano muniti di un sistema di trattamento aria.		
	1. Nastro trasportatore o raschiatore (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	L'applicabilità agli impianti esistenti può essere limitata dal requisito di revisione completa del sistema di stabulazione.		
	2. Essiccazione ad aria forzata dell'effluente mediante tubi (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	La tecnica può essere applicata solo agli impianti aventi spazio a sufficienza sotto i travetti.		
	3. Essiccazione ad aria forzata degli effluenti di allevamento mediante pavimento perforato (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi.		
	4. Nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento (voliere).	L'applicabilità agli impianti esistenti dipende dalla larghezza del ricovero.		
	5. Essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Generalmente applicabile.		
c	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 0. Scrubber con soluzione acida; 1. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 2. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	Non pertinente	
⁽¹⁾ Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.1				

Tabella 3.1

BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole

Parametro	Tipo di stabulazione	BAT-AEL (Kg NH ₃ /posto animale/anno)
Ammoniaca espressa	Sistema di gabbie	0,02 – 0,08
come NH ₃	Sistema alternativo alle gabbie	0,02 – 0,13 ⁽¹⁾
⁽¹⁾ Per gli impianti esistenti che usano un sistema di ventilazione forzata e una rimozione infrequente dell'effluente (in caso di lettiera profonda con fossa profonda per gli effluenti di allevamento), in combinazione con una misura che consenta di realizzare un elevato contenuto di materia secca nell'effluente, il limite superiore del BAT-AEL è 0,25 kg NH ₃ /posto animale/anno.		
Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica		

3.1.2 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da carne

BAT 32. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Generalmente applicabile	SI	
b	Sistema di essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dei sistemi di essiccazione ad aria forzata dipende dall'altezza del soffitto. I sistemi di essiccazione ad aria forzata possono non essere applicabili nei climi caldi, a seconda della temperatura interna.	NO	
c	Ventilazione naturale con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	La ventilazione naturale non è applicabile agli impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. La ventilazione naturale può non essere applicabile nella fase iniziale dell'allevamento dei polli da carne e in caso di condizioni climatiche estreme.	NO	
d	Lettiera su nastro trasportatore per gli effluenti ed essiccazione ad aria forzata (in caso di sistema di pavimento a piani sovrapposti).	Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dipende dall'altezza delle pareti.	NO	
e	Pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combideck).	Per gli impianti esistenti l'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.	NO	
f	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	

⁽¹⁾ Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.2

Tabella 3.2	
BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg	
Parametro	BAT-AEL ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (Kg NH ₃ /posto animale/anno)
Ammoniaca espressa come NH ₃	0,02 – 0,08
⁽¹⁾ Il BAT-AEL può non essere applicabile ai seguenti tipi di pratiche agricole: estensivo al coperto, all'aperto, rurale all'aperto e rurale in libertà, a norma delle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46). ⁽²⁾ Il valore più basso dell'intervallo è associato all'utilizzo di un sistema di trattamento aria.	
Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica. <u>Paragrafo 3.1.3 BAT 33 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per anatre.</u> <u>Paragrafo 3.1.4 BAT 34 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per tacchini.</u> <u>Il capitolo 4 è relativo alla descrizione delle tecniche.</u>	

ALLEGATO B

LIMITI E PRESCRIZIONI

Il Gestore SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA COLLOVATI GIUSEPPE & C. è autorizzato a svolgere l'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006 "allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame", presso l'installazione sita nel Comune di Rivignano Teor (UD), in località Valderie, a condizione che rispetti quanto di seguito prescritto:

1. la capacità produttiva massima per ciclo è pari a 85.051 posti pollame per una SUS complessiva di 4.769 m²;
2. il trasporto della pollina prodotta dall'impianto deve essere effettuato con mezzi di trasporto dotati di idonea copertura atta a ridurre le emissioni odorigene durante le operazioni di carico nonché durante tutto il loro percorso. Il Gestore deve individuare dei periodi della settimana/giorno e/o degli orari con minor impatto negativo per i recettori in cui effettuare la gestione/movimentazione della pollina;
3. il Gestore deve conservare presso l'installazione i contratti comprovanti la regolarità e la continuità della cessione della lettiera avicola prodotta dall'allevamento, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale;
4. gli effluenti palabili devono essere trasferiti direttamente dagli stabulari ai mezzi di trasporto e non devono essere, per nessun motivo, accumulati sui piazzali esterni;
5. le attività svolte devono essere condotte in modo da impedire o eliminare il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per i corpi idrici superficiali e sotterranei, nonché di contaminazione delle acque di pioggia;
6. la vasca di raccolta delle acque di lavaggio deve, nei termini del D.M. 25 febbraio 2016, avere una capienza di almeno 26 m³;
7. l'impianto di depurazione delle acque reflue deve essere dimensionato secondo le indicazioni fornite dalle Linee guida ARPA: il numero di a.e. calcolato deve essere pari a 1 a.e. ogni 2 o 3 dipendenti, la vasca Imhoff deve avere capacità di almeno 250 l/a.e., la vasca condensagrasse deve avere capacità di almeno 50 l/a.e., l'impianto di fitodepurazione deve avere superficie di almeno 5 m²/a.e.;
8. la vasca Imhoff deve essere collocata ad almeno 10 m di distanza dalle condotte interrate dell'acqua potabile;
9. per quanto riguarda lo scarico di acque reflue:
 - a) il Gestore deve effettuare opportuna manutenzione del bacino di fitodepurazione, sostituendo le piante non attecchite o seccate; deve essere garantita l'irrigazione di tale bacino nei periodi estivo e di non occupazione dell'immobile;
 - b) è vietato lo scarico di acque reflue con composizione incompatibile con quella di acque reflue domestiche;
 - c) a valle dell'impianto ed a monte del punto di scarico, deve essere installato un pozzetto di campionamento atto ai prelievi;
 - d) le acque provenienti dall'impianto di disabbatura/disoleatura devono essere convogliate nella condotta di scarico a monte del pozzetto di campionamento;
10. fermo restando che il gruppo elettrogeno sarà impiegato solo in situazioni di emergenza, le modalità e le strutture per lo stoccaggio del relativo carburante (gasolio) devono garantire la protezione del suolo e delle acque sotterranee dall'inquinamento. A tal fine devono essere adottati gli opportuni accorgimenti per evitare che in caso di perdite, sversamenti accidentali, particolari eventi meteorologici, ecc., vi possa essere la contaminazione di tali matrici;
11. le acque meteoriche provenienti dai tetti devono essere convogliate in tubature e/o smaltimento separati e non devono essere immesse nella rete delle acque grigie/nere; a tale proposito il Gestore, entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, deve presentare all'Autorità competente un aggiornamento della tavola n. 10 – Rete idrica – Approvvigionamento e smaltimento, indicando anche il recapito di tali acque;
12. deve essere effettuata opportuna manutenzione della barriera a verde prevista al perimetro dell'allevamento;

13. l'allevamento deve essere dotato, sin dalla sua realizzazione, dell'impianto a barriera osmogenica per l'abbattimento degli odori;
14. per l'impianto di ventilazione dell'allevamento devono essere installati ventilatori a ridotta emissione acustica;
15. l'allevamento deve mettere in atto congrui e dimostrabili programmi di derattizzazione e di lotta alla proliferazione delle mosche.

Si raccomanda, inoltre, di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 14 del D.P.Reg. n. 03/Pres d.d. 11/01/2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso.

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Il Piano di monitoraggio e controllo stabilisce, in conformità alle indicazioni dell'art. 29 del D. Lgs. 152/2006, la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del Gestore e l'attività svolta dalle autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

Il monitoraggio è finalizzato a:

- verifica e contenimento delle emissioni, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale.

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Guasto, avvio e fermata

In caso di malfunzionamenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantiscono la conformità dell'impianto all'AIA – quali, ad esempio, depositi di stoccaggio dei liquami, pompe, miscelatori, sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, sistemi di ventilazione, silos - devono essere ispezionati regolarmente e mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il Gestore deve garantire al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda, nel rispetto delle norme vigenti.

Modalità di conservazione dei dati

La Società deve predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente gli interventi di controllo, nonché ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006.

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 10 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il Gestore trasmette a Regione, Comune, AAS e ARPA i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;
- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'ARPA;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo.

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare le procedure gestionali descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione, all'ARPA FVG – Direzione centrale e Dipartimento territorialmente competente - gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

PARAMETRI DA MONITORARE

1.1 Consumo materie prime e prodotti

Elencare tutte le materie prime che entrano nel ciclo produttivo.

Tab. 1.1.1 – Materie prime

Denominazione	Modalità di stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Tipo di controllo	Fonte dato
Alimenti (schede tecniche)	Es. silos, sacconi	Alimentazione	t/anno	Ogni ricezione o a fine ciclo	Visivo su quantità e spandimenti	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Presidi sanitari (medicinali, vaccini)		Inizio ciclo	Unità o kg/anno	Ogni ricezione o a fine ciclo	Visivo	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Disinfettanti (schede tecniche)	Es. silos, sacconi	Pulizia fine ciclo	kg/anno	Ogni ricezione o a fine ciclo	Visivo su quantità e spandimenti	Contabilità e registro
GPL	Serbatoio	Cicli invernali	kg l/anno ^o	A fine ciclo	Visivo	Contabilità e registro
Gasolio	Cisterna	Emergenza	Kg l/anno ^o	A fine ciclo	Visivo	Contabilità e registro
Altro						

Tab. 1.1.2 – Prodotti finiti e sottoprodotti

Denominazione	Peso unitario	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Capi in entrata	kg	Unità	In ingresso	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Capi presenti a fine ciclo	kg	Unità	A fine ciclo	Contabilità aziendale
Carne prodotta		kg	A fine ciclo	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Peso vivo presente (al primo sfoltimento e a fine ciclo)		kg	Fine ciclo e annuale	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Durata ciclo		Giorni/ciclo	Fine ciclo	Registro
Capi deceduti		Unità/ciclo	Alla morte	Registro
Effluenti di allevamento non palabili		kg	Annuale	Registro
Effluenti di allevamento palabile		t o m ³	Annuale	Registro

1.2 Consumo risorse idriche**Tab. 1.2.1 – Risorse idriche**

Tipologia di approvvigionamento	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Derivazione da pozzo	Alimentazione, lavaggi	m ³	A fine ciclo	Contatore o contalitri

1.3 Consumo energia**Tab. 1.3.1 – Energia**

Descrizione	Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Energia importata da rete esterna	Energia elettrica	MWh/a o TEP	A fine ciclo	Contatore
Energia autoprodotta (es. gruppo elettrogeno, impianto fotovoltaico) e consumata dall'impianto	Energia elettrica	MWh/a o TEP	A fine ciclo	Contatore

1.4 Combustibili

Tab. 1.3.1 – Combustibili

Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
GPL	l/a o TEP	A fine ciclo	Contatore
Gasolio	l/a o TEP	A fine ciclo	Contatore
Altro			

1.5 Azoto e fosforo escreti

I quantitativi di azoto e fosforo escreti sono determinati, con frequenza almeno annuale, mediante l'utilizzo di uno dei seguenti metodi:

- bilancio di massa (apporti mediante gli alimenti al netto del contenuto delle produzioni);
- stima mediante analisi degli effluenti

Tab. 1.5.1 – Azoto e fosforo escreti

Categoria animale	UM	Frequenza di controllo	Azoto totale escreto	Fosforo totale escreto
Polli da carne	kg/posto stalla/anno	Almeno annuale	N escreto	P ₂ O ₅ escreto
Altro				

1.6 Emissioni in aria

Le emissioni in aria di un allevamento sono da considerarsi di tipo diffuso, l'attuale tecnologia non permette di quantificare analiticamente queste emissioni diffuse.

1.7 Emissioni in acqua

Monitoraggio previsto dall'art. 29-sexies, comma 6bis del D. Lgs. 152/2006.

Con frequenza almeno quinquennale per le acque sotterranee, il Gestore effettua i controlli di cui all'art. 29-sexies, comma 6bis del D. Lgs. 152/2006. Le modalità di monitoraggio devono, in mancanza di Linee Guida o normative specifiche, essere concordate con ARPA FVG.

Tab. 1.5.1 – Scarichi

Punto di emissione e recapito	Misura	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione e controlli	Registrazione
Scarico assimilabile a domestico in corpo idrico	Controllo e manutenzione	Almeno annuale	Cartacea, conservazione del FIR	Annuale
Altro				

1.8 Suolo e sottosuolo

Monitoraggio previsto dall'art. 29-sexies, comma 6bis del D. Lgs. 152/2006.

Con frequenza almeno decennale per il suolo, il Gestore effettua i controlli di cui all'art. 29-sexies, comma 6bis del D. Lgs. 152/2006. Le modalità di monitoraggio devono, in mancanza di Linee Guida o normative specifiche, essere concordate con ARPA FVG.

2. Gestione

Tab. 2 – Gestione impianto

Operazione	Tipo di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione
Pulizia delle superfici esterne	Controllo visivo assenza di tracce e materiale disperso	Quotidiano	
Pulizia superfici interne	Controllo visivo assenza di tracce del precedente ciclo	A fine ciclo	
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce di materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico	
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	Registro
Trattamento moschicidi con applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Ad ogni intervento	Registro
Funzionamento finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale	Registrazione anomalie e data intervento
Verifica contenitori effluenti non palabili	Controllo tenuta	Annuale	Registrazione anomalie

3. Odori

Nel caso di conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorigene, su richiesta motivata del Comune, il Gestore deve effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative, anche tenendo conto delle pertinenti BAT.

4. Indicatori di prestazione

Il Gestore dovrà rapportare i consumi e le emissioni (espressi in fattori assoluto) all'unità di produzione annua attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di prodotto/anno espresso in tonnellate o i consumi o le emissioni espresse in kg di prodotto; in questo caso si indicherà il valore kg/t, in altri casi può essere più opportuno riferirli all'unità di materia prima.

Tab. 4 – Indicatori di prestazione

Indicatore	Descrizione	UM	Metodo di misura	Frequenza di monitoraggio
Produzione specifica di rifiuti	Quantitativo di rifiuti prodotti rispetto al numero di capi allevato	kg/capo	Calcolo	Annuale
Consumo specifico di risorsa idrica	Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi allevato	m ³ /capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascun combustibile/fonte energetica	Fabbisogno totale di energia/combustibile utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo	Calcolo	Annuale
Produzione specifica di effluenti	Quantitativo di effluenti prodotti rispetto al numero di capi allevato	m ³ /capo	Calcolo	Annuale
Consumo di azoto somministrato	Quantità di azoto somministrato rispetto al numero di capi allevato	kg/capo	Calcolo	Annuale

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del Gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell'Allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti secondo le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato D.M. 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

